

# Comune di Rabbi

Provincia di Trento



## Verbale di deliberazione n. 7 del Consiglio Comunale

*Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica*

**COPIA**

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

L'anno **duemiladiciotto** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **venti e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
CICOLINI	ROBERTO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO		X	
GIRARDI	ALAN	X		
GIRARDI	PIERDOMENICO		X	
MENGON	ELISABETTA	X		
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO	X		
MOSCONI	DANIEL	X		
PATERNOSTER	ADRIANA	X		
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
PENASA	FRANCA		X	
PENASA	MANUEL	X		
RUATTI	PIERGIORGIO	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° **10** dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 – D.P.Reg. 01/02/05,  
n. 3/L e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

**20/03/2018**

all'albo informatico ed affisso all'albo comunale ove rimarrà consultabile per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to** dott. Aldo Costanzi

**OGGETTO: Approvazione “Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato”.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che il D.Lgs. 25.05.2016 n° 97 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14.03.2013 n° 33 con particolare riguardo al diritto di “accesso civico”;
- che, accanto alla preesistente tipologia dell'accesso civico c.d. “semplice”, è stata introdotta la nuova tipologia dell'accesso civico c.d. “generalizzato”, prevedendo nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d. F.O.I.A.) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare;

Evidenziato nel contempo come la Legge Regionale 15.12.2016 n° 16, modificando la precedente Legge Regionale 29.10.2014 n° 10,:

- ha operato l'adeguamento della normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni alle novità introdotte dal richiamato D.Lgs. 25.05.2016 n° 97;
- ha individuato l'ambito dell'istituto dell'accesso civico generalizzato nei soli documenti amministrativi (e non anche nei dati) detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione;

Precisato peraltro che l'accesso civico semplice e quello generalizzato devono essere tenuti distinti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 07.08.1990 n° 241 (cosiddetto accesso documentale), la cui finalità è quella di mettere i soggetti interessati nella condizione di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari e che comunque continua a sussistere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato nonché di quanto in dettaglio precisato dalle Linee Guida adottate dall'A.N.A.C. con propria Determinazione n° 1309 dd. 28.12.2016, di procedere all'adozione del Regolamento che disciplina in maniera organica e coordinata le tre diverse tipologie di accesso sopra richiamate (accesso documentale, accesso civico “semplice” e accesso civico “generalizzato”);

Visto che, in adeguamento delle vigenti disposizioni normative, il Consorzio dei Comuni Trentini ha proposto alle Amministrazioni Comunali l'adozione di un nuovo “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato” composto di n° 27 articoli ed allegati schemi;

Precisato peraltro che, ai fini della piena operatività del predetto Regolamento, la Giunta Comunale dovrà provvedere con propria deliberazione ad approvare la tabella contenente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, fermo restando che la stessa dovrà essere oggetto di periodico aggiornamento, qualora se ne verificasse la necessità;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Regolamento nella formulazione composta di n° 27 articoli e relativi schemi che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, valutando il medesimo rispondente alle esigenze e finalità perseguite da questo Ente nel rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

Ravvisata nel contempo la necessità di abrogare il “Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” attualmente in vigore ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 dd. 21.02.1995;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 - 2° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015 n° 31, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. come da ultimo coordinato con la L.R. 24.04.2015 n° 5, la L.R. 15.12.2015 n° 27 e la L.R. 15.12.2015 n° 31;

Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 0, e astenuti n° 3 (Gruppo consiliare “Rabbi insieme”), su n° Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

## d e l i b e r a

- 1) **di approvare**, per le motivazioni in premessa esposte, il ***“Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato”*** nella formulazione che, composto di n° 27 articoli e relativi schemi, viene dimesso in atti ed accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di precisare che, come evidenziato all'art. 3 del Regolamento medesimo, la Giunta Comunale con propria deliberazione provvederà ad approvare, ed eventualmente ad aggiornare successivamente, la tabella contenente l'elenco unico dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento, divenuto esecutivo, **abroga** qualsiasi altra norma contraria alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento oggetto del presente atto ed in particolare il *“Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 dd. 21.02.1995.
- 4) Di comunicare ai Responsabili degli Uffici di questo Comune l'avvenuta adozione del Regolamento di cui al presente atto, precisando agli stessi il link del sito web comunale dove il medesimo verrà pubblicato.
- 5) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Data lettura del presente verbale N° 7 di data **15/03/2018** viene approvato e sottoscritto,

**IL SINDACO**  
**F.to** Lorenzo Cicolini

**Il Consigliere designato**  
**F.to** Anna Pedergrana

**Il Segretario**  
**F.to** dott. Aldo Costanzi

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma - del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm..

Rabbi,

**Il Segretario**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 15/03/2018



**Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

---

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 – 1° comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm..

Rabbi, 31/03/2018



**Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

---